



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

Regolamento iscrizione al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo

Art. 1 – Normativa di riferimento

Le attività di segreteria inerenti gli atti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo sono disciplinate dal presente regolamento che integra operativamente quanto stabilito ai sensi delle seguenti leggi e regolamenti di attuazione:

- a) Legge Nazionale n.6 del 1989
- b) L.R. n 86 del 1998
- c) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
- d) E da tutte le leggi e i regolamenti dello Stato e della Regione Abruzzo che disciplinano l'esercizio professionale delle attività economiche

Art. 2 – Atti e Funzioni

1. Gli atti di iscrizione, trasferimento, cancellazione o sospensione possono essere eseguiti su richiesta dell'interessato o d'ufficio da parte del Consiglio Direttivo del Collegio per uno dei motivi indicati negli articoli che seguiranno.
2. La Segreteria istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento, sospensione e cancellazione, ne constata la corretta procedura, vigila sulla tempistica in base alla normativa vigente e riferisce al Consiglio le proposte in merito.
3. Il Consiglio delibera l'avvenuta iscrizione, trasferimento o cancellazione con un apposito verbale o rigetta l'istanza, motivandola, sempre attraverso un apposito verbale.
4. Il Presidente firma il verbale di avvenuta iscrizione, trasferimento o cancellazione, che viene inviato all'interessato.
5. La segreteria invia ogni anno al Collegio Nazionale delle Guide Alpine e all'ufficio della Regione Abruzzo competente l'elenco aggiornato degli iscritti.

Art. 3 – Numero di iscrizione

La Segreteria propone al Consiglio, che lo assegna con apposito verbale, il numero di iscrizione all'Albo Professionale. Tale numero sarà comunicato dalla segreteria all'ufficio regionale competente e al Collegio Nazionale Guide Alpine.

Art. 4 – Disposizioni generali – iscrizione all'albo professionale – guida alpina e aspirante guida alpina

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. n 86 del 1998:

1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale.
1bis. L'albo regionale è tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo professionale di cui al comma precedente. Nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, è ammessa l'iscrizione in più di un albo.
3. L'iscrizione all'albo professionale, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida, che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione Abruzzo, ovvero che in essa offre le proprie prestazioni ai clienti.
5. La Giunta regionale rilascia agli iscritti all'albo regionale delle guide alpine, su proposta ed elaborazione grafica del rispettivo collegio, la tessera di riconoscimento e i distintivi.

Art. 5 – Disposizioni generali – iscrizione all'elenco speciale – accompagnatore di media montagna

Secondo quanto stabilito dall'art. 17 della L.R. n 86 del 1998:



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è subordinato all'iscrizione nell'apposito elenco speciale, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo, Direzione regionale competente, che allo scopo tiene costantemente aggiornata una copia del suddetto elenco.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione Abruzzo. All'accompagnatore di media montagna, iscritto nell'elenco speciale della Regione Abruzzo, è consentito di iscriversi negli elenchi speciali di più regioni, nel rispetto delle normative stabilite da ciascuna di esse.
3. Gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nel relativo elenco speciale, fanno parte del collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.
4. La Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su proposta e elaborazione grafica del rispettivo collegio, la tessera di riconoscimento e i distintivi.

Art. 6 – Condizioni di iscrizione all'albo – guide alpine e aspiranti guide alpine

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. n 86 del 1998:

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
 - b) età minima di anni ventuno per le guide alpine-maestri di alpinismo, di anni diciotto per gli aspiranti guida;
 - c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;
 - d) licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;
 - e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina;
 - g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo.
2. Possono essere iscritti al collegio regionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine di altra regione o provincia autonoma, che non ha istituito il proprio collegio e non ha aderito a quello di altra regione.
 3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 7 – Condizioni di iscrizione all'elenco speciale – Accompagnatore di Media Montagna

Secondo quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n 86 del 1998:

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
- b) età minima di anni diciotto;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;
- d) diploma di scuola media dell'obbligo;
- e) abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;
- f) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo.



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 8 – Trasferimento e aggregazione temporanea – Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine
Secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. n 86 del 1998:

1. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della stessa.

2. L'iscrizione nell'albo è disposta dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, a condizione che l'interessato abbia il proprio domicilio in un comune della Regione Abruzzo.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, che svolge temporaneamente, anche in forma saltuaria, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l'iscrizione nell'albo della regione di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal collegio regionale, limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo.

5. Il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo provvede all'iscrizione nell'albo regionale, ai sensi dell'art. 4, dandone comunicazione al Collegio di provenienza.

6. Il collegio regionale delle guide alpine provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro, che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, indicando le località nelle quali intendono esercitare il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio regionale e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale.

8. Alle guide alpine di altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina - aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

8bis. Ai cittadini dei Paesi Terzi, che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di guide alpine, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 9 – Validità dell'iscrizione all'albo regionale e aggiornamento professionale – Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n 86 del 1998:

1. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma. In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, la guida alpina-maestro di alpinismo e l'aspirante guida alpina sono tenuti a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali per guide alpine possono presentare come titolo equivalente l'attestato di frequenza di corso tenuto dal collegio nazionale delle guide per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono parimenti equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione, se svolti dalle regioni, province autonome, dal collegio nazionale.

2. L'aspirante guida alpina, che superi nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

3. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, di intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo ed anche in compartecipazione con altre regioni.



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

Art. 10 – Validità dell'iscrizione all'albo regionale e aggiornamento professionale – Accompagnatore di Media Montagna

Secondo quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n 86 del 1998:

1. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di accompagnatore di media montagna, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma. In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, l'accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è tenuto a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale d'intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. La frequenza di corsi di specializzazione, di istruttore regionale di accompagnatori di media montagna e relativi corsi propedeutici e di aggiornamento, costituiscono titolo di aggiornamento.

Art. 11 – Proroga della iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale

Ciascun iscritto all'Albo e all'Elenco Speciale ogni tre anni deve produrre certificazione di frequenza al Corso di Aggiornamento come previsto dalla legislazione vigente.

Su richiesta scritta inviata alla PEC del Collegio anticipatamente alla scadenza del periodo di validità, è consentita ai sensi dell'art. 6 e 19 comma 1 L.R. 86/98 la proroga dell'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale per una sola volta nel triennio e per la durata massima di due anni qualora l'iscritto non possa, per comprovati motivi, partecipare all'aggiornamento triennale obbligatorio.

La segreteria, invierà per posta PEC, all'interessato certificato di proroga con validità massima di due anni.

Art. 12 – Prima iscrizione – Tassa di Concessione Governativa

La tassa sulla concessione governativa (conosciuta anche con l'acronimo TCG) è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano dai beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 sulla "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative"

- a) Dal 1° febbraio 2005 l'ammontare è di euro 168.00.
- b) La tassa è dovuta all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione all'Albo, ogni volta che ci si iscrive o reinscrive all'Albo. Non è dovuta in caso di trasferimento dell'iscrizione da un Collegio Regionale a un altro Collegio Regionale.
- c) A chi si paga: non è una tassa dovuta al Collegio ma all'Agenzia delle Entrate e si paga con bollettino di conto corrente postale intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – conto corrente n. 8003.
- d) Per tutte le altre disposizioni in merito alla TCG si rimanda al DPR 26 ottobre 1972, n. 641

Art. 13 – Pagamento della quota iscrizione annuale – morosità

L'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale comporta il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo (L.R. m.86 del 1998 art.29 comma 8).

1. Al fine di perseguire obiettivi di efficienza ed economicità il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, che sarà inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata - Legge 2/2009) a ciascun iscritto e pubblicata sul sito web del Collegio. Il Collegio non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto, il quale è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web del Collegio medesimo.



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

2. La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. La quota annuale di rinnovo dovrà essere versata, di norma, entro il 30 novembre di ciascun anno. È facoltà del Consiglio, sentita la segreteria, stabilire una data di rinnovo quota differente. Il pagamento effettuato dal 1 dicembre al 20 dicembre di ogni anno, comporterà la maggiorazione del 10 % della quota d'iscrizione per spese di segreteria. Coloro che dovessero effettuare il pagamento dal 21 dicembre in poi, dovranno versare una penale aggiuntiva alla quota base pari al 20%. È facoltà del Consiglio cambiare le date e le percentuali di maggiorazione.
3. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco Speciale ma soltanto una situazione di morosità.
4. La Segreteria, dopo aver verificato entro il quinto mese successivo alla data del 31/12 di ogni anno lo stato dei versamenti delle quote, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento. La nota di sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, messa in mora ed avviso al provvedimento disciplinare.
5. Il mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della quota medesima, comporterà l'automatico deferimento dell'iscritto al Consiglio per l'apertura del procedimento disciplinare nonché l'avvio automatico delle procedure, attraverso un agente di riscossione, delle somme dovute, incrementate delle eventuali sanzioni e degli interessi di mora.
6. A coloro che non fossero in regola con il pagamento della quota associativa e fino al saldo della stessa, saranno sospesi tutti i servizi erogati dal Collegio e non potranno prendere parte alle riunioni delle Assemblee del Collegio.
7. Coloro che non hanno dato comunicazione di sospensione o cancellazione nei tempi e nelle modalità stabilite dall'art. 15 del presente regolamento, e vorranno iscriversi nuovamente al Collegio, saranno obbligati a pagare le quote arretrate, le eventuali sanzioni e gli interessi di mora.
8. Il Consiglio, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, per gravi e giustificati motivi provati dall'iscritto, potrà non dar corso all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dal presente regolamento, previa motivata deliberazione.
9. Qualora l'iscritto non dovesse disporre di un indirizzo P.E.C. dovrà preventivamente richiedere alla Segreteria del Collegio l'opzione di spedizione per posta ordinaria presso il proprio domicilio, sollevando l'Ordine da ogni responsabilità in merito al mancato recapito. Sarà cura di ciascun iscritto comunicare alla segreteria del Collegio le variazioni e aggiornare il proprio indirizzo e il recapito telefonico, l'indirizzo P.E.C., e l'indirizzo mail. Sull'invio della comunicazione per posta ordinaria, il Collegio richiederà contestualmente il versamento di una penale del 5% della quota per le spese postali e di Segreteria.

Art. 14 – Guide Alpine Emerite

Le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide alpine residenti in Abruzzo che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità fanno parte di diritto del Collegio e vengono iscritte in un elenco speciale tenuto dal Collegio. Gli stessi sono esentati dal pagamento delle quote associative, non possono ricoprire incarichi professionali, possono partecipare e intervenire nelle discussioni dell'assemblea senza diritto di voto.

Art. 15 – Cancellazione e sospensione

1. In aggiunta a quanto disposto dalla L.R. 86/98, art.6 e 19, la sospensione e la cancellazione all'Albo e all'Elenco Speciale può, inoltre, avvenire per quanto di seguito riportato:

a) Sospensione per:

- richiesta dell'iscritto per temporanea sospensione dell'esercizio della professione
- mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale
- morosità nel pagamento delle quote dei rinnovi annuali nei termini fissati dal C.D.
- coloro che, pur pagando la quota di iscrizione al Collegio, non sono in regola con la polizza assicurativa RCT. Questi, poiché non in regola, non potranno ricevere il bollino (Conagai, UIAGM ma solo quello AGAI) e il loro nominativo non sarà pubblicato sul sito web del Collegio.



Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna

b) **Cancellazione per:**

- domanda personale
- per decesso
- per trasferimento ad Albo regionale di altra regione
- per oltre tre anni di sospensione dall'Albo e dall'Elenco Speciale.

2. Dell'avvenuta cancellazione o sospensione viene data immediata comunicazione via pec o posta raccomandata all'interessato con la quale il Collegio richiede la restituzione del tesserino personale e del distintivo del Collegio. La cancellazione dall'Albo è altresì comunicata dal Collegio alle autorità interessate. La cancellazione o la sospensione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo da parte dell'iscritto di versare la quota riferita all'anno in cui è avvenuta la cancellazione o sospensione.

3. Nei casi in cui la cancellazione o la sospensione fosse richiesta dall'iscritto, egli dovrà presentare apposita istanza di cancellazione o sospensione indirizzata al Collegio medesimo, cui dovrà essere allegata la prova circa la regolarità dello stato dei pagamenti della quota. In questo caso il contributo non è dovuto per tutti gli anni nei quali l'iscritto è cancellato o sospeso dall'albo, ma sarà di nuovo dovuto per l'anno in cui verrà richiesta la reinscrizione.

4. Per quanto riguarda il versamento del contributo annuo di iscrizione si noti che se la richiesta di cancellazione o di sospensione viene manifestata da parte dell'iscritto nel corso dell'anno, il contributo di iscrizione per quell'anno è comunque dovuto. Esso non è dovuto solo nel caso in cui l'iscritto chieda la cancellazione o la sospensione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La sospensione è temporanea e scade il 31/12 di ogni anno. Se le motivazioni di sospensione persistono anche per l'anno successivo, l'interessato dovrà comunicare nuovamente la sua richiesta. La sospensione non può durare più di tre anni consecutivi.

Art. 16 – Le modalità di richiesta di cancellazione o di sospensione

Per cancellarsi o essere temporaneamente sospesi dall'Albo o dall'elenco speciale, è necessario attenersi alle istruzioni di seguito esplicitate. Si ricorda, a tal proposito, che per non essere tenuti al pagamento della quota di iscrizione al Collegio, è necessario richiedere la cancellazione entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta di cancellazione o sospensione.

Per cancellarsi dall'Albo o dall'elenco speciale occorre presentare apposita domanda, con marca da bollo da € 16,00, allegando:

- a) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
- b) tesserino d'iscrizione all'Albo o, in caso di smarrimento, mancata ricezione o furto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000).

La domanda può essere inviata tramite posta tradizionale (raccomandata) oppure presentata di persona durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici. Il Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, delibera la cancellazione o la sospensione e nei successivi 20 giorni ne invia comunicazione all'interessato.

Art. 17 – Attuazione del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato dall'Assemblea del 12/12/2016 entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Collegio.

2. In regime transitorio, entro 30 giorni dalla sua adozione, la Segreteria dovrà dare comunicazione al Consiglio delle eventuali situazioni di morosità riscontrate. Entro i successivi 30 giorni saranno inviate agli iscritti morosi le note di sollecito del versamento con posta PEC.

3. Ad avvenuta comunicazione, gli iscritti morosi avranno 20 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione, in difetto della quale si provvederà a trasmettere gli atti al Consiglio per le conseguenti azioni, ivi compresa la sospensione dal Collegio da parte dell'iscritto.